



L-18 Economia aziendale **REGOLAMENTO in vigore dall'a.a. 2013-14**

Art.1 – Denominazione del corso di studio e classe di appartenenza

E' istituito presso l'Università di Firenze il Corso di Laurea in **Economia Aziendale**, nella Classe di Laurea 18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale.

Il Corso è coordinato dalla Scuola di Economia e Management, conformemente al D.M 270/2004, al Regolamento Didattico di Ateneo e all'Ordinamento Didattico del Corso.

Art.2 – Obiettivi formativi specifici del Corso

§1. Il corso è finalizzato a formare laureati dotati di una solida preparazione di base in campo economico con particolare riferimento agli aspetti fondamentali inerenti il governo, la gestione, l'organizzazione ed il controllo delle imprese e delle altre istituzioni volte alla produzione di beni e servizi; preparazione che li metta in grado di affrontare in modo appropriato le principali problematiche della gestione aziendale in qualità di imprenditori, di manager o di liberi professionisti.

§2. Al fine di soddisfare detti obiettivi formativi, nel piano di studi è riservato ampio spazio ad una base comune di attività formative necessarie per il raggiungimento di una solida preparazione sui contenuti scientifici e professionali più generali dell'economia e, soprattutto, della gestione d'azienda, così come individuati nell'ambito della classe di laurea 18. Una parte più limitata viene riservata alle attività formative che non risultano di interesse comune ma che possono essere comunque rilevanti ai fini di caratterizzare i diversi profili in uscita di un laureato in economia aziendale potendosi, a questo fine, anche prevedere l'attivazione di distinti curricula.

§3. In coerenza con quanto sopra, i risultati di apprendimento attesi comprendono conoscenze di base nell'ambito dell'economia aziendale e della gestione d'impresa, del diritto privato e pubblico, dei principi di matematica generale e dell'economia politica. Le conoscenze caratterizzanti riguardano, in ambito aziendale, la ragioneria generale ed applicata, la strategia aziendale, l'organizzazione, il marketing e le principali conoscenze nell'ambito dell'economia degli intermediari finanziari; nelle altre aree il diritto commerciale, la statistica. Sono previste infine conoscenze affini e integrative in tutte a quattro le aree disciplinari tipiche degli studi di economia è prevista la possibilità di integrare nel percorso di studio la conoscenza, dal punto di vista tecnico-economico, di almeno una lingua straniera e di un tirocinio di orientamento e di formazione.

In generale corso si propone di sviluppare capacità di applicare conoscenza e comprensione che comprendono la capacità di analisi dei sistemi aziendali e delle principali problematiche inerenti la loro gestione, della struttura e della dinamica dei mercati nazionali ed esteri, così come la capacità di sviluppare una certa abilità di problem solving. L'autonomia di giudizio prevede la capacità di reperimento di informazioni e dati, di elaborazione delle informazioni sui processi aziendali e sui mercati. Le abilità comunicative prevedono capacità di trasferire chiaramente ed in modo coerente dati, informazioni e valutazioni ai propri interlocutori. Le capacità di apprendimento comprendono l'utilizzo di metodologie di apprendimento e di autoformazione, e fanno riferimento principalmente allo sviluppo di un approccio aperto ed interdisciplinare ai problemi, in coerenza con il carattere marcatamente interdisciplinare degli studi di Economia.

Art. 3 – Requisiti di accesso ai corsi di studio

§1. Il Corso di Studi (CdS) è dotato di un Comitato della didattica presieduto dal Presidente del CdS che lo convoca. Salvo quanto stabilito da eventuali normative sovraordinate, tale Comitato: a) comprende almeno altri quattro docenti del CdS scelti e nominati dal Presidente, e almeno due rappresentanti degli studenti ove eletti; b) è immediatamente operativo, anche se soggetto a conferma nel primo Consiglio di Corso utile; c) ha sedute valide se è presente la maggioranza dei docenti aventi diritto; d) delibera col voto della maggioranza assoluta dei presenti; e) ha la responsabilità delle attività di verifica dei requisiti curriculari e di preparazione personale per l'accesso al CdS di cui ai commi successivi, oltre che delle altre funzioni previste dallo Statuto di Ateneo e comunque di tutte quelle delegabili dal CdS.

§2. Per l'accesso al Corso di studi in Economia aziendale si richiedono nozioni di cultura umanistica e scientifica a livello di scuola media superiore, la familiarità con i principali strumenti informatici e la conoscenza di base di almeno una lingua ufficiale dell'unione europea oltre l'italiano.

§3. La verifica del possesso dei requisiti di accesso avviene per mezzo di un test di ingresso non interdittivo ma obbligatorio da effettuarsi secondo le modalità definite di concerto con la Facoltà di appartenenza.

§4. Lo studente che evidenzia delle lacune nei requisiti d'ingresso potrà essere chiamato a svolgere attività di recupero; il Comitato per la didattica può stabilire che la verifica del possesso dei requisiti richiesti all'ingresso possa essere propedeutica al sostenimento di determinate attività formative previste nel curriculum di studi. Il CdS può attivare moduli didattici supplementari di sostegno ai fini del superamento del test di ingresso.

Art.4 - Articolazione delle attività formative ed eventuali curricula

§1. Il Corso è articolato in due curricula denominati rispettivamente "Economia aziendale" e "Management, internazionalizzazione, qualità". Il piano di studi corrispondente ad ognuno di detti curricula è riportato nel Regolamento. Il CdS ammette piani personalizzati, soggetti ad approvazione da parte del Comitato per la didattica che, tenuto conto degli obiettivi formativi propri del CdS e dei vincoli posti dall'ordinamento, dovrà accertarne le specifiche motivazioni culturali e professionali. Le regole e le modalità di presentazione del piano di studi sono riportate nell'Art. 11.

§2. Con riferimento alle attività formative a scelta previste nel regolamento, detta scelta può avvenire secondo le seguenti modalità:

- attività a scelta vincolata: lo studente potrà scegliere fra gli insegnamenti o le altre attività formative indicate in una apposita lista definita in sede di programmazione didattica sulla base degli insegnamenti attivabili e nel rispetto dei vincoli posti dalle normative vigenti, da quanto previsto dell'ordinamento didattico del CdS.

- attività formative a scelta autonoma: nel caso in cui i crediti siano tratti da insegnamenti o da altri tipi di attività formative, quali tirocini o attività di laboratorio, impartiti nei CdS di primo livello attivati dalla Facoltà di Economia dell'Università di Firenze l'approvazione della scelta è automatica, fatta salva la non iterazione dei programmi. In tutti gli altri casi la scelta è soggetta all'approvazione della competente struttura didattica che dovrà valutare, ai sensi dell'art.10, comma 5, lettera a del DM 22 ottobre 2004, n.270, la coerenza dell'attività formativa proposta dallo studente con il progetto formativo del CdS.

§3. La lista degli insegnamenti attivabili dal Corso, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, gli obiettivi formativi specifici, i crediti sono riportati nel Regolamento. Nella Programmazione didattica e nella Guida di Facoltà saranno indicati ogni anno gli insegnamenti attivati, i moduli e la suddivisione degli stessi fra i vari anni di corso e il contenuto specifico degli insegnamenti (diploma supplement). Nel caso di motivata e grave necessità il Corso può deliberare, in sede di programmazione didattica, la sostituzione di un insegnamento previsto con altro estratto dalla lista completa, preferibilmente entro lo stesso settore scientifico disciplinare, e comunque nel rispetto dei vincoli di ordinamento, degli obiettivi formativi curriculari, e dei requisiti quantitativi e qualitativi secondo la normativa nazionale e di Ateneo.

§4. Il corso di laurea può deliberare, in sede di programmazione didattica, che alcuni insegnamenti, attività di laboratorio/tirocinio relativi a specifici percorsi o approfondimenti tematici, possano svolgersi nelle sedi decentrate dell'Ateneo fiorentino.

§5. Lo svolgimento di tirocini formativi volti all'inserimento nel mondo del lavoro non è obbligatorio ma rientra fra le attività formative che fanno parte dell'offerta dal CdS. Le modalità di svolgimento dei tirocini sono regolate dal CdS con apposita delibera o, in mancanza di questa, dalle norme generali adottate dalla Facoltà di Economia dell'Università di Firenze.

§6. Oltre ai laboratori previsti fra le attività formative attivabili dal CdS è possibile prevedere lo svolgimento di attività di laboratorio, individuali o collettive, volte a sviluppare abilità di tipo applicativo in specifiche aree tematiche coerenti con gli obiettivi formativi del CdS. Dette attività possono essere previste sia con riferimento a specifiche tematiche e, in questo caso, rientrano fra le attività formative presenti nell'elenco degli insegnamenti attivabili, sia come attività i cui contenuti sono definiti sulla base di un progetto di lavoro concordato e svolto sotto la responsabilità di un docente; in questo secondo caso le modalità di svolgimento di detti laboratori sono regolate dal CdS con apposita delibera e potranno essere svolte solo previa approvazione da parte del comitato della didattica del progetto di lavoro proposto.

§7. Nel rispetto dei vincoli posti dal D.M. 22 settembre 2010 n.17, la differenziazione degli insegnamenti previsti nei curriculum "Economia aziendale" ed in quello "Management, internazionalizzazione e qualità" rientra entro in tetto massimo previsto nell'allegato D del suddetto decreto.

Art.5 – Tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto

§1. Il corso ha durata normale di 3 anni. L'attività normale dello studente corrisponde al conseguimento di 60 CFU all'anno, salvo limitati adattamenti curriculari. Lo studente che abbia ottenuto 180 CFU adempiendo a tutto quanto previsto dal Corso può conseguire il titolo anche prima della scadenza triennale.

§2. Un CFU corrisponde a 25 ore di lavoro standard che ordinariamente sono suddivise fra 8 ore di lezione frontale e 17 di lavoro di studio individuale. Sulla base di apposita delibera da parte del Corso di laurea, i singoli insegnamenti possono adottare una diversa forma di organizzazione del lavoro, integrando o sostituendo parte dell'attività di lezione frontale con esercitazioni o altre attività aventi la medesima finalità. Per le attività a carattere professionalizzante o comunque volte a favorire l'introduzione nel mondo del lavoro, quali laboratori, tirocini, moduli professionalizzanti, l'organizzazione del lavoro è preventivamente definita dal CdS in relazione alle specifiche caratteristiche dell'attività formativa stessa.

§3. La verifica del profitto individuale raggiunto dallo studente e il conseguente riconoscimento dei crediti maturati in ogni attività formativa, che può avere forma scritta, orale o combinata, è effettuata da apposita commissione costituita secondo le norme contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e presieduta dal responsabile dell'attività formativa.

§4. Gli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini sono valutati con voto espresso in trentesimi, con eventuale lode. L'esito della valutazione per ciascun esame si considera positivo ai fini dell'attribuzione dei crediti se viene conseguito il punteggio minimo di 18/30 (diciotto su trenta). Nel caso di insegnamenti svolti all'estero il voto, opportunamente certificato, viene convertito in trentesimi.

§5. Il numero degli esami e delle valutazioni di profitto, calcolato ai sensi dell'art.4 comma 2 dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, è non superiore a 20.

§6. E' possibile prevedere insegnamenti impartiti a distanza utilizzando adeguate piattaforme di e-learning. Le verifiche di profitto dovranno comunque svolgersi nel rispetto delle modalità definite al §3 e di quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.

Art.6 – Modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere

La verifica della conoscenza della lingua o delle lingue straniere previste come requisito di ingresso riguarda la padronanza della lingua stessa in senso generale ed è definita con riferimento ai livelli di competenza linguistica definiti dal Consiglio d'Europa.

La verifica della conoscenza della lingua o delle lingue straniere previste nell'ambito del curriculum di studi fa riferimento, oltre ai già citati indicatori, principalmente alla conoscenza di abilità linguistiche specifiche e funzionali alle competenze specifiche richieste ad un laureato in Economia aziendale.

In caso di necessità, la valutazione del possesso delle predette conoscenze linguistiche può essere demandata a strutture specializzate sia interne che esterne all'Università di Firenze che, in accordo con il CdS, stabiliscono le modalità di verifica ed il livello di conoscenza necessario per il conseguimento dell'idoneità o dei crediti riservati a questa attività formativa.

Art.7 – Modalità di verifica delle altre competenze richieste, dei risultati degli stages e dei tirocini

§1. Per le attività che non corrispondono a insegnamenti universitari, per le attività di tirocinio e di laboratorio e per l'accertamento dell'abilità linguistica, la valutazione può essere espressa dall'apposita commissione con le sole modalità di "idoneo" o "non idoneo". In tal caso l'attività non entra nel calcolo della media complessiva dei punteggi conseguiti dallo studente.

§2. I crediti previsti per il tirocinio si acquisiscono con l'attestazione del completo svolgimento delle attività previste nel progetto di tirocinio da compiersi secondo le modalità previste dal CdS o, in mancanza, dalla Facoltà di Economia dell'Università di Firenze.

§3. I crediti previsti per le attività di laboratorio si acquisiscono con l'attestazione della frequenza al laboratorio e la relazione del docente responsabile secondo le modalità previste dal CdS.

Art. 8 – Modalità di verifica dei risultati dei periodi di studio all'estero e relativi CFU

§1. La verifica dei CFU e la convalida di attività conseguiti in periodi di studio all'estero è effettuata dagli organi del CdS sulla base della documentazione prodotta dallo studente interessato direttamente o tramite i competenti uffici della Facoltà di Economia o dell'Università di Firenze.

§2. Salvo i casi espressamente autorizzati o salvo convenzioni per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio con università straniere, l'eventuale periodo di studio all'estero dello studente del CdS ha durata convenzionale pari a un semestre e non possono essere convalidati attività (insegnamenti, lingua, stages, e altro) per più di 30 cfu a semestre di frequenza all'estero.

Art. 9 – Eventuali obblighi di frequenza ed eventuali propedeuticità

§1. Obblighi di frequenza per singoli insegnamenti o attività formative possono essere stabiliti dal CdS con apposita delibera. Per gli studenti che certifichino l'impossibilità parziale o assoluta alla frequenza ad una o più attività a frequenza obbligatoria, la struttura didattica competente può individuare forme alternative di attività che consentano l'acquisizione dei crediti corrispondenti.

§2. Il CdS in occasione della programmazione didattica annuale, stabilisce le propedeuticità. In ogni caso, fatta salva diversa deliberazione del CdS:

- gli insegnamenti qualificati come nella categoria "base" sono propedeutici agli altri insegnamenti appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare qualificati come "caratterizzanti" o "affini e integrativi";
- gli esami relativi ad insegnamenti eventualmente individuati da uguale denominazione e da un numero o lettera progressivi, dovranno essere sostenuti secondo detto ordine;
- il superamento dell'esame di Diritto privato (SSD IUS/01) è propedeutico al sostenimento di Diritto commerciale ed a tutti gli esami di diritto dell'area privatistica; il superamento dell'esame di Statistica è propedeutico al sostenimento di tutti gli eventuali ulteriori esami di area statistica (SSD Secs-S/01 e Secs-S/03).

§3. Nel caso di insegnamenti articolati in moduli denominati in ordine successivo (ovvero da sigle quali 1 e 2 oppure A e B), salvo espressa disposizione in senso contrario da parte del CdS, vale il principio della propedeuticità di ogni modulo rispetto a quelli denominati da un numero o lettera successivi. Questo stesso principio si applica anche al caso in cui un modulo sia contraddistinto da una denominazione – quale ad esempio quella di "modulo "specialistico" – che individui il modulo come un approfondimento rispetto all'insegnamento di cui condivide la denominazione.

Art. 10 – Eventuali modalità didattiche differenziate per studenti part-time

Gli organi del CdS possono prevedere in forma autonoma o deliberare l'adesione a forme di didattica differenziata per studenti a tempo parziale predisposte dalla Facoltà di Economia o dall'Ateneo.

Art. 11 – Regole e modalità di presentazione dei piani di studio

La scadenza di presentazione dei piani di studio dovrà avvenire secondo i termini previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo. Ogni piano per essere approvato deve rispettare i vincoli sui CFU formativi previsti dal D.M. del 16/03/2007, n. 155 e dal prospetto delle attività formative dell'ordinamento didattico del CdS.

Art. 12 - Caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo

§1. La prova finale, obbligatoria, consiste in un elaborato redatto su un tema concordato con un docente del Corso di laurea, che svolge la funzione di tutor (relatore), e nella sua presentazione di fronte ad una commissione composta da almeno due membri. Obiettivo della prova finale è dare allo studente l'opportunità di dimostrare, attraverso la redazione dell'elaborato e la sua discussione, di aver maturato le competenze che corrispondono agli obiettivi formativi propri del CdS.

§2. Per essere ammessi alla prova finale è necessario aver prima conseguito tutti i crediti relativi alle altre attività formative previste dal piano di studi approvato dal CdS.

§3. Alla prova finale sono riservati 3 CFU. Lo studente potrà fare richiesta di collegare l'attività riconducibile alla prova finale con attività di tirocinio o con moduli di attività formative che possano essere preparatorie alla redazione dell'elaborato ed alla sua discussione.

§4. Il voto finale di laurea dovrà essere calcolato prevalentemente sulla base dei risultati conseguiti nei esami facenti parte del piano di studi; potrà inoltre essere integrato, oltre che dal punteggio conseguito nella prova finale, anche attraverso il riconoscimento di ulteriori elementi di merito fra cui, in particolare, il tempo impiegato per il completamento del percorso di studi. Le regole per il calcolo del voto di laurea sono definite in una apposito regolamento da parte del CdS o, in mancanza, dalla Facoltà di appartenenza.

§5. In relazione all'esistenza di obiettivi formativi differenziati fra i diversi curricula in cui può essere articolato il CdS, il corso di laurea potrà fissare per i diversi percorsi regole in parte differenti sia con riferimento alle modalità svolgimento della prova finale sia alla definizione del voto finale di laurea.

§6. Il corso di studi potrà prevedere che il sostenimento della discussione dell'elaborato avvenga in modo separato dalla proclamazione del conseguimento del titolo di studio.

Art. 13 - Procedure e criteri per eventuali trasferimenti e per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in altri corsi di studio

§1. Lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative svolte presso altri corsi di studio di Università, italiane o straniere, avendo cura di produrre idonea documentazione in merito al programma di studio effettivamente svolto. Possono essere previsti colloqui di verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Nei casi di passaggio da corsi di laurea appartenenti alla stessa classe L-18 la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50%. Qualora il corso di provenienza sia stato svolto in modalità a distanza la quota minima del 50% può essere riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi dell'art.2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n.286. I voti degli insegnamenti accreditati sono quelli conseguiti dallo studente in trentesimi.

§2. Secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010 n.240, lo studente può chiedere il riconoscimento di conoscenze ed abilità professionali maturate nel corso della propria attività lavorativa nonché di altre conoscenze e competenze maturate in attività formative di livello postsecondario. I relativi crediti possono essere attribuiti tenendo conto della coerenza di dette competenze con il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea, sulla base delle opportune certificazioni prodotte dallo studente e di eventuali colloqui di verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il riconoscimento di competenze professionali può avvenire nel limite massimo di 12 cfu; rientra in questo limite anche il riconoscimento di attività lavorative a titolo di tirocino.

§3. Possono essere riconosciute competenze linguistiche acquisite da enti esterni se appositamente accreditati.

Art.14– Servizi di tutorato

I servizi di tutorato agli studenti del CdS comprendono:

- a) i servizi di orientamento all'entrata, in itinere e in uscita predisposti dalla Facoltà di Economia e ai quali il CdS aderisce e contribuisce;
- b) la commissione piani di studio;
- c) i servizi di supporto ai tirocini somministrati dal Polo delle Scienze Sociali, ai quali il CdS aderisce e contribuisce;
- d) i servizi di supporto agli scambi internazionali somministrati dalla Facoltà e dal Polo delle Scienze Sociali, ai quali il CdS aderisce e contribuisce;
- e) il tutoraggio assicurato da un docente per la prova finale;
- f) altri eventuali servizi di Ateneo o della Facoltà di Economia ai quali il CdS può aderire e contribuire.

Art.15 - Pubblicità su procedimenti e decisione assunte

Nel rispetto della normativa sulla privacy e di quanto previsto al riguardo dalla Facoltà di Economia e dall'Ateneo, il CdS provvede a dare pubblicità ai procedimenti ed alle decisioni assunte tramite il proprio sito web.

Art. 16 – Valutazione della qualità

§1. Il CdS aderisce formalmente e sostanzialmente a procedure di valutazione della qualità, coerenti con il modello approvato dagli Organi Accademici e in accordo con le azioni svolte a livello di ateneo. In particolare, in continuità con il Corso di laurea in Economia Aziendale ex 509/1999, il CdS può adottare un sistema di gestione della qualità secondo il modello CRUI. E' possibile adottare modelli differenti ove il CdS ne rilevi la convenienza complessiva.

§2. Il CdS adotta al suo interno il sistema di rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti gestito dal Servizio di valutazione della didattica di Ateneo.

Art. 17 – Norme transitorie

§1. Agli studenti già iscritti al corso di laurea in Economia aziendale in uno degli ordinamenti di cui il presente corso di studi rappresenta la trasformazione, che optino per il passaggio al nuovo ordinamento potranno essere attribuiti d'ufficio crediti relativi agli esami già superati secondo quanto previsto dalle tabelle di corrispondenza allegate al presente regolamento. Con riferimento agli insegnamenti (o moduli di insegnamenti) presenti nei precedenti ordinamenti del presente CdS per i quali non sia individuata una corrispondenza nelle suddette tabelle il riconoscimento dei crediti è rimesso al Comitato per la didattica, che nelle sue valutazioni potrà fare riferimento anche a quanto previsto dai regolamenti didattici dei CdS di cui il presente rappresenta la trasformazione in vigore negli anni precedenti.

§2. Ai fini di agevolare il passaggio degli studenti al nuovo ordinamento, il Corso di laurea può deliberare, nel rispetto dei vincoli di ordinamento e degli obiettivi formativi specifici del CdS, dei modelli di piano libero da offrire a tutti gli studenti che ne abbiano titolo. Non configurando uno specifico percorso all'interno del presente corso di laurea, la delibera relativa a detti piani ha valore annuale.

§ 3. La scelta di rimanere in un precedente ordinamento non pregiudica la possibilità di decidere successivamente il passaggio all'ordinamento da cui questo regolamento discende, mentre la scelta di passare al presente ordinamento viene considerata irrevocabile.